



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

SERVIZIO - SISTEMA INFORMATIVO E ACCREDITAMENTO - RECUPERO CREDITI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** Lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 06/03/1976, n. 24 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 17 della legge 24/06/1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
- VISTA** la legge regionale n. 25/2008;
- VISTO** il D.Lgs. n. 231/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 24 e 9, recante *"Disciplina della responsabilita' ... giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;
- VISTA** la Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare l'art. 21 octies, comma 2;
- VISTA** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- VISTO** Il Complemento di Programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21.03.2001 e successive modifiche, in cui sono previste tra l'altro, nell'Asse III *"Risorse Umane"*, Misura 3.05 *"Adeguamento del sistema della Formazione Professionale e dell'istruzione"*, linee di intervento finalizzate al processo di accreditamento;
- VISTO** il D.M. n. 166 del 25.05.2001 che detta le linee guida generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative;
- VISTO** il D.A. n. 28 del 23.07.2013, concernente le *"Disposizioni 2013 per l'accREDITamento degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana"*, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 29.07.2013 ed in particolare l'art. 11, lett. c);
- VISTO** il Regolamento (C.E.) n. 1081/2006 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.07.2006 relativo al Fondo sociale europeo recante abrogazione del regolamento (C.E.) n.1784/1999;
- VISTO** il Regolamento (C.E.) n. 1083/2006 e s.m.i. del Consiglio dell'11.07.2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (C.E.) n. 1260/1999;
- VISTO** il Regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione dell'08.12.2006, che stabilisce modalità di applicazione e regolamento (C.E.) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e

- sul fondo di coesione e del regolamento (C.E.) n. 1080 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTI** i DD.DD.GG. nn. 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859 del 05/06/2009, con cui sono stati rilasciati in favore dell'Ente ECAP Agrigento gli accreditamenti provvisori per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale per le sedi operative identificate con i CIRS AH1065_01, AH1065_02, AH1065_03, AH1065_04, AH1065_05, AH1065_06, AH1065_07, AH1065_08, AH1065_09, AH1065_10, AH1065_11, AH1065_12, AH1065_13, AH1065_14, AH1065_15, AH1065_16, AH1065_20, AH1065_21, AH1065_22, AH1065_28;
- VISTA** l'Ordinanza su richiesta di applicazione di misura cautelare emessa in data 17/03/2014 dal Tribunale di Messina – Sezione dei giudici per le indagini preliminari e trasmessa all'Amministrazione regionale in data 13/10/2014;
- RILEVATO** che nell'ambito delle indagini condotte a carico di diversi Enti (procedimento penale n. 2298/12 r.g. GIP, 7696 r.g.n.r.) è stata accertata la condotta illecita a carico dell'Ente ENFAP Sicilia di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in relazione all'art. 640 bis c.p., perché non avendo l'Ente predisposto, prima della commissione dei fatti contestati, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati meglio descritti in seguito e commessi da soggetti in posizione apicale;
- RILEVATO** in particolare che le condotte illecite ascritte all'Ente ENFAP Sicilia hanno permesso la commissione del delitto contestato ad una serie di soggetti meglio indicati al capo 41 della Ordinanza sopra citata, i quali inducendo in errore l'Amministrazione regionale mediante false attestazioni e rendicontazioni circa lo svolgimento di attività lavorativa presso l'Ente di formazione, conseguivano un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione delle anticipazioni e dei saldi erogati dalla Regione all'ENFAP per il pagamento con denaro pubblico degli stipendi dei dipendenti senza che gli stessi avessero prestato servizio;
- VISTO** D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*) ed in particolare l'art. 24 (recante *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*), secondo cui: *"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"*;
- RILEVATO** che l'Ordinanza su richiesta di applicazione di misura cautelare emessa in data 17/03/2014 dal Tribunale di Messina – Sezione dei giudici per le indagini preliminari ha accertato la condotta illecita a carico dell'Ente ENFAP Sicilia di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in relazione all'art. 640 bis c.p., fattispecie rientrante nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** conseguentemente che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (*"Sanzioni amministrative"*), le sanzioni interdittive sono:
"c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi";
- RITENUTO** che a prescindere dagli ulteriori provvedimenti consequenziali alle interdizioni disposte dalla legge, sussistono gli estremi per disporre l'immediata revoca dell'accredito, in virtù dell'art. 11, lett. c), D.A. n. 28 del 23.07.2013, secondo cui: *"L'Amministrazione"*

procede alla revoca dell'Accreditamento dell'organismo nei seguenti casi: (...) gravi e reiterate carenze e/o irregolarità nella gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici"

CONSIDERATO pertanto, che a fronte della gravità degli accertamenti sopra menzionati, risultano manifeste le particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca dell'accREDITamento nei confronti dell'Ente ENFAP Sicilia, tali da non consentire alcuna ulteriore dilazione di termini, considerato che, viceversa, l'Ente *de quo* potrebbe inopinatamente continuare a vantare il diritto ad ottenere finanziamenti pubblici da parte dell'Amministrazione regionale, peraltro a fronte della prevista *"l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi"*, dovendosi privilegiare in questa sede la necessità di garantire nel settore di interesse la massima regolarità dei soggetti ammessi all'erogazione di finanziamenti pubblici nell'ambito delle attività di formazione;

DECRETA

Per le sopra esposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Art. 1

Sono revocati i DD.DD.GG. nn. 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859 del 05/06/2009, con cui sono stati rilasciati in favore dell'Ente ENFAP SICILIA gli accreditamenti provvisori per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività riconosciuta di orientamento e/o di formazione professionale per le sedi operative identificate rispettivamente con i C.I.R.S. AH1065_01, AH1065_02, AH1065_03, AH1065_04, AH1065_05, AH1065_06, AH1065_07, AH1065_08, AH1065_09, AH1065_10, AH1065_11, AH1065_12, AH1065_13, AH1065_14, AH1065_15, AH1065_16, AH1065_20, AH1065_21, AH1065_22, AH1065_28.

Art. 2

Per effetto di quanto previsto al precedente Art. 1, sono annullati i C.I.R.S. AH1065_01, AH1065_02, AH1065_03, AH1065_04, AH1065_05, AH1065_06, AH1065_07, AH1065_08, AH1065_09, AH1065_10, AH1065_11, AH1065_12, AH1065_13, AH1065_14, AH1065_15, AH1065_16, AH1065_20, AH1065_21, AH1065_22, AH1065_28, assegnati all'Ente ENFAP SICILIA, avente sede in Palermo, Viale Regione Siciliana, 7275, al momento della registrazione effettuata ai sensi delle Disposizioni di cui al D.A. n.1037/2006 e s.m.i..

Art. 3

Per effetto di quanto previsto dai precedenti Artt. 1 e 2 è interdetto con effetto immediato all'Ente ENFAP SICILIA, avente sede in Palermo, Viale Regione Siciliana, 7275, lo svolgimento di qualsivoglia attività di orientamento e/o formazione professionale nell'ambito della Regione Siciliana.

Art. 4

Si dispone la comunicazione ad ogni effetto di legge del presente decreto all'Ente ENFAP SICILIA nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Palermo, li 14 OTT. 2014

IL DIRIGENTE GENERALE
(Gianni Silvia)

